

Orvieto, 21/11/2025

Alla Gentile Clientela
Loro sedi.

Oggetto:

**credito d'imposta per investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) /
Zone Logistiche Semplificate (ZLS); estensione a Marche e Umbria;
aggiornamento del modello di comunicazione integrativa.**

Si trasmette un promemoria inerente le novità introdotte dall'art. 3 della Legge n. 171 del 18/11/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 e in vigore dal 20/11/2025, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle Regioni Marche e Umbria:

la norma è intervenuta sul credito d'imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), ampliandone l'ambito applicativo sotto il profilo territoriale.

L'art. 3 del D.L. 27/12/2024 n. 202, convertito in Legge n. 15 del 21/02/2025, ha previsto l'applicazione del credito d'imposta in materia di Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all'art. 13 del D.L. n. 60/2024, in relazione agli investimenti realizzati dall'01/01/2025 al 15/11/2025.

Il comma 14-novies del predetto art. 3 ha definito gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori economici che intendano fruire del credito d'imposta.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 503079 del 19/11/2025 è stato modificato il precedente provvedimento n. 153474, che ha approvato i modelli di comunicazione e le relative istruzioni riguardanti il credito d'imposta per investimenti nelle ZLS, recependo la suddetta estensione alle Regioni Marche e Umbria.

In relazione agli investimenti effettuati dall'01/01/2025 al 15/11/2025 nelle zone delle Regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione integrativa.

Tale comunicazione è volta ad attestare l'ammontare delle spese sostenute dall'01/01/2025 al 15/11/2025.

L'elenco dei Comuni, o loro porzioni, delle Regioni Marche e Umbria che rientrano nell'agevolazione sono riportati in allegato alle istruzioni del nuovo modello.

Nella comunicazione integrativa, tra l'altro, dovranno essere indicati gli estremi della certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e

la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Si ricorda che:

- possono accedere all'agevolazione solo gli investimenti che rientrano in una delle seguenti tipologie:
 - a) creazione di un nuovo stabilimento;
 - b) ampliamento di uno già esistente;
 - c) diversificazione della produzione per includere prodotti mai realizzati prima;
 - d) trasformazione radicale del processo produttivo;
- non sono ammesse le mere sostituzioni di macchinari;
- non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore ad € 200.000,00 ovvero superiore ad € 100.000.000,00.

I soggetti interessati alla fruizione del credito d'imposta in esame sono tenuti a presentare la comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate dal 20/11/2025 al 02/12/2025 utilizzando lo specifico modello aggiornato.

La presentazione direttamente da parte del beneficiario o tramite un soggetto incaricato deve avvenire esclusivamente in via telematica, mediante l'apposito software "ZLSINTEGRATIVA2025" disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Come precisato sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata all'agevolazione, in caso di scarto dell'intero file (ad esempio, per "codice di autenticazione non riconosciuto", "codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "file non elaborabile") non è consentito l'invio della comunicazione integrativa oltre la data del 02/12/2025.

Ai fini del rispetto del previsto limite di spesa complessivo per il 2025 (pari ad € 110.000.000,00), l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni presentate.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.

Cordiali saluti.

EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.
L'Amministratore Unico